

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

Per la sig.ra **Maraviglia Francesca** (C.F. MRVFNC00R58L845W), nata a Vico Equense, il 18 ottobre 2000 e residente a Roma, in Via Largo della Gancia, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *p.t.*



- **l'Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Piemonte Orientale**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi politecnica delle Marche**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi del Salento (Lecce)**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore p.t.;

- l'**Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore p.t.;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

**E NEI CONFRONTI**

- del sig. **Stabile Antonio**, punteggio 82,4, collocato nella graduatoria unica nazionale in posizione n. 9167, immatricolato presso il Corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;
- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2024/2025;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472/2024, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025”*;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell'allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i *“Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”*;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
- dell'Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione *online* del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato *ad hoc* dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;

- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”*;
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”*;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione *online* del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato *ad hoc* dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante *“Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese”* e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;

- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante *“Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)”* e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante *“Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili”* con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;

- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante *“Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024”* e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante *“Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024”* e relativi allegati;

- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n.



760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2024/2025;

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025 dell'Università in epigrafe;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla *“Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il *“fabbisogno formativo per l'anno accademico 2024/2025”* di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati con particolare riferimento alla domanda errata di cui si dirà nel prosieguo;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;

- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi



di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

#### **ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

- dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai CdI in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell'a.a. 2023/2024 di “*presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264*”.

**E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**





### DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR.

### PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova procedura concorsuale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025 bandita con il D.M. n. 472/2024.

Con tale provvedimento il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MUR), in considerazione del vasto contenzioso instauratosi avverso il Tolc-Med dello scorso a.a. 2023/2024, ha reintrodotto il tradizionale test unico, in presenza e in formato cartaceo, costituito da 60 domande da risolvere in 100 minuti, pur mantenendo ferma la possibilità per i candidati di svolgere la prova di ammissione in due diverse sessioni di esame, rispettivamente il 28 maggio e il 30 luglio.

La procedura concorsuale in esame presenta diversi vizi che ne inficiano la legittimità. Nello specifico, la prova di ammissione risulta censurabile per quel che concerne:

(i) le modalità attraverso le quali è stata introdotta una riserva di posti a favore dei c.d. “quartini”, ossia di coloro che, iscritti al quarto anno delle scuole secondarie, hanno svolto il TOLC nello scorso a.a. 2023/2024 e non hanno presentato l'istanza di inserimento nella relativa graduatoria di merito, non essendo ancora in possesso del diploma. Come si chiarirà, infatti, tale riserva di posti si è tradotta nella materiale sottrazione **di ben n. 2.592 posti nei confronti di coloro che hanno preso parte alla prova di accesso per l'a.a. 2024/2025 ottenendo un punteggio utile ai fini della relativa immatricolazione;**

(ii) la predisposizione da parte del CINECA di un'apposita banca dati composta da 7.000 domande con le relative risposte corrette, che è stata messa a disposizione dei candidati per la relativa consultazione *online* 20 giorni prima dello svolgimento delle

singole sessioni di esame e dalla quale sono stati estratti i 60 quesiti oggetto del test di ingresso;

(iii) l'assenza di adeguati controlli di sicurezza (utilizzo dei *metal detector* all'ingresso delle aule) idonei ad assicurare la *par condicio* tra i concorrenti e a verificare l'eventuale possesso da parte dei candidati di *smartwatch*, smartphone o altri congegni elettronici contenenti riproduzioni della banca dati e delle risposte corrette;

(iv) l'assoluta ambiguità ed erroneità di alcuni di alcuni quesiti somministrati ai candidati in sede concorsuale;

(v) la quantificazione del fabbisogno formativo stimato per l'a.a. 2024/2025 anche e soprattutto, come si è detto, per l'illegittima sottrazione di ben n. 2.592 posti destinati ai candidati "quartini" in virtù della riserva di posti ex art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e successive modificazioni così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56.

Quella di cui al punto (ii) è senz'altro la novità più rilevante dell'odierna procedura selettiva e, più in generale, della storia dei test d'ingresso, poiché per la prima volta i quesiti somministrati nelle prove vengono estratti da un database messo a disposizione dei candidati per la relativa consultazione prima dello svolgimento delle singole sessioni di esame.

Tale modalità di selezione, come si dirà diffusamente nel proseguo, ha suscitato non poche perplessità e contestazioni. La scelta di rendere pubblica la banca dati prima dello svolgimento delle prove di ammissione, infatti, oltre a compromettere la regolarità della procedura selettiva, non consente di effettuare la selezione in base ad un ragionevole criterio di merito che privilegi le effettive capacità e l'effettiva preparazione dei candidati.

Al contrario, la disponibilità anticipata delle domande unitamente alle risposte corrette contribuisce a privilegiare uno studio mnemonico e limitato all'approfondimento delle questioni oggetto delle domande pubblicate, penalizzando

così tutti quei candidati che, invece, hanno concentrato la loro preparazione sullo studio esteso e rigoroso delle materie d'esame e hanno, quindi, raggiunto un livello di preparazione potenzialmente superiore.

Anche la circostanza di cui al punto (i), d'altro canto, ha avuto un impatto determinante per gli odierni ricorrenti in quanto, laddove il Ministero avesse dato legittima attuazione alla citata normativa di rango primario (che peraltro, laddove intesa nel senso fatto proprio dal Ministero stesso, sarebbe costituzionalmente illegittima), gli stessi si sarebbero potuti immatricolare al corso di laurea ambito.

A tutte le suddette questioni saranno, naturalmente, dedicati specifici motivi di ricorso.

### **FATTO**

1. - Con il D.M. 23 febbraio 2024, n. 472, il MUR ha stabilito le modalità e i criteri per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025 (cfr. doc. 1). Con successivi decreti è stato determinato, prima provvisoriamente (D.M. 756/2024 e 757/2024) e, poi, in via definitiva con il D.M. 1101/2024 il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute (cfr. docc. 2, 3 e 4).

2. - Parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in questione presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara.

3. - Al termine dello svolgimento delle prove di ammissione, ai sensi del punto 9 dell'Allegato A del D.M. n. 472/2024, parte ricorrente sulla propria pagina riservata del portale University ha potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

4. - Nel rispetto delle disposizioni previste dalla *Lex Specialis* e, in particolare, dall'Allegato n. 3 al citato D.M. n. 472/2024, parte ricorrente ha pedissequamente compilato, attraverso il portale gestito dal CINECA, l'istanza di inserimento nella

graduatoria di merito (attivata dal giorno 29 luglio 2024 fino al 2 settembre 2024 ore 15.00), indicando, in ordine di preferenza, le sedi di sua preferenza.

5. – Il 10 settembre il MUR ha pubblicato nell'area riservata del portale *University* la graduatoria unica nazionale del test di accesso, consentendo così ai candidati di conoscere la posizione conseguita e, pertanto, di sapere se fossero stati ammessi o meno ai corsi di laurea per cui è causa.

6. – L'odierna parte ricorrente ha appreso in quella sede di aver ottenuto un punteggio non utile per l'immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati e, ad oggi, risulta ancora collocata oltre l'ultimo posto utile. È bene sottolineare subito, peraltro, che tale collocamento è riconducibile alla riserva di posti in favore dei c.d. "quartini" di cui si è detto in quanto, in assenza di essa (ovvero laddove le modalità di attuazione di tale riserva fossero state differenti) i ricorrenti si sarebbero collocati in posizione utile.

Nello specifico, parte ricorrente ha totalizzato **36,60** punti, collocandosi per l'effetto alla posizione n. **40895** in graduatoria mentre, a seguito dell'ultimo scorrimento di graduatoria anch'esso pubblicato attraverso il portale *University* 23 ottobre 2024, il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è pari a 77,20 (posizione n. 15.129).

Atteso che tali soglie di punteggio sono destinate a scendere a seguito degli scorrimenti settimanali e in graduatoria vi sono migliaia di persone che sono già decadute per la mancata conferma dell'interesse, lo scarto ad oggi esistente tra la posizione di graduatoria dell'ultimo immatricolato e quella dell'odierna parte ricorrente non è particolarmente ampio.

7. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento, previa concessione di idonee misure di tutela cautelare, alla luce dei seguenti motivi di



## DIRITTO

### 1. SULL'AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE.

*Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa dalla causa tipica*

Preliminarmente bisogna evidenziare che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che “entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “ posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata”.

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto.

Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale University.

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'assegnazione dei posti disponibili, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia. Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema

inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il solo fatto di aver avuto per una settimana “*su cento*” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: “[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse



*specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.*

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che *«previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l’evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore»* (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell’illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l’analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l’a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell’interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l’a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

Anche l’odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!

Ebbene, non v’è chi non veda l’illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per i successivi anni accademici.

L'Amministrazione resistente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita "*istanza di riammissione*" è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

**2. - SULLA RISERVA DEI POSTI DESTINATI AI C.D. QUARTINI. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione del principio di par condicio.***

Come si è anticipato in narrativa, con l'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, il legislatore ha introdotto una particolare modalità di inserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2024/2025 dei c.d. "quartini", ossia di coloro che, hanno svolto il TOLC/MED e il TOLC/VET nell'a.a. 2023/2024 pur essendo iscritti al quarto anno delle scuole secondarie.

Segnatamente, la citata disposizione legislativa prevede che, *"nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati [...] che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264"*.

Il secondo periodo del citato comma 3 bis prosegue, quindi, prevedendo che *"con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025"*.

Tale disposizione legislativa – va detto immediatamente – non brilla particolarmente per chiarezza redazionale.

Una cosa, tuttavia, è certa: **essa non prevede il diritto all'immatricolazione dei c.d. quartini, introducendo in loro favore il mero "diritto all'inserimento" in graduatoria.** La norma, in effetti, non dice che tutti coloro che avevano conseguito un punteggio utile ai fini dell'immatricolazione nell'anno 2023/2024 avrebbero avuto diritto ad essere immatricolati nell'anno 2024/2025. Se questo fosse stato l'intendimento del legislatore, lo avrebbe esplicitato chiaramente. La disposizione sarebbe stata scritta in maniera anche più semplice.

Piuttosto, la disposizione sembra intendere che coloro che avevano conseguito un punteggio utile ai fini dell'immatricolazione nell'anno 2023/2024 avevano diritto ad essere inseriti in graduatoria (il primo "*tenendo conto*" menzionato dalla norma); una volta inseriti questi soggetti in graduatoria, peraltro, l'immatricolazione sarebbe spettata solo "*ai candidati di cui al primo periodo* [vale a dire, quelli collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024] **che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo**", dove per punteggio minimo utile deve intendersi quello previsto per il 2024/2025 tenendo conto del contingente complessivo di posti.

In sostanza: **(i)** solo i quartini potenzialmente in grado di immatricolarsi nell'anno accademico 2023/2024 sulla base degli esiti della prova allora sostenuta avrebbero avuto diritto ad essere inseriti nella graduatoria di quest'anno e **(ii)** solo i quartini con un punteggio minimo utile tenendo conto della graduatoria di quest'anno 2024/2025 avrebbero poi avuto diritto ad immatricolarsi.

Solo così, in effetti, può ritenersi che la disposizione legislativa citata sia costituzionalmente legittima in quanto rispettosa dei principi di uguaglianza, non discriminazione e ragionevolezza.

Il vero problema, diciamo così chiaramente, è che poi i risultati di quest'anno hanno

“scombinato i piani”, nel senso che i punteggi conseguiti nella prova di accesso prevista per l’anno accademico 2024/2025 sono stati così elevati che nessun quartino si sarebbe immatricolato; e allora, al fine di evitare una comprensibile “rivolta”, nel dare attuazione a tale previsione legislativa il MUR ne ha cambiato la sostanza, violandone lettera e *ratio*.

Con decreto n. 760 del 27 maggio 2024, infatti, il MUR ha previsto innanzitutto, all’art. 1, comma 1, che *“i candidati di cui all’art. 1 del presente decreto [i c.d. quartini] che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall’ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l’a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere”*. Fin qui, nulla quaestio in quanto il DM ha dato fedele attuazione alla citata disposizione legislativa.

Stessa cosa non può dirsi, invece, con riguardo ai successivi commi 2 e 3.

Il primo, in effetti, ha previsto che *“In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024”*. Il decreto parla di “immatricolazione”, quando la previsione di legge non lo fa.

Il comma 3, dal canto suo, ha poi previsto che *“il punteggio di cui al comma 2 è il seguente:*

- *per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria: 56,59;*
- *per i corsi di laurea in medicina veterinaria: 53,24”*.

In sostanza, il DM impugnato ha previsto che tutti coloro che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l'anno accademico 2023/2024 un punteggio pari ad almeno 56,59 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina e che tutti coloro che avevano ottenuto un punteggio pari ad almeno 53,24 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina veterinaria, per l'effetto consentendo a 2.592 quartini dell'anno 2023/2024 di immatricolarsi ai corsi di laurea di cui si discute nonostante questi abbiano conseguito punteggi inferiori e un conseguente collocamento in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad altrettanti candidati che avevano svolto la prova di accesso nell'anno accademico 2024/2025. Il che rende illegittimo l'operato del Ministero resistente per violazione dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, nonché dei principi di par condicio, ragionevolezza e parità di accesso alle università sanciti anche a livello costituzionale, sui quali si tornerà anche al motivo seguente, con conseguente necessità di disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'inserimento dei ricorrenti all'interno della graduatoria nella posizione (utile all'immatricolazione) che sarebbe loro spettata sulla base del punteggio conseguito in esito alla prova sostenuta.

**3. – SEMPRE SULLA RISERVA DEI POSTI DESTINATI AI C.D. QUARTINI.**

*Illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell'arbitrarietà. Violazione del principio del favor participationis, del legittimo affidamento e della parità di trattamento.*

Qualora l'Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che, contrariamente a quanto dedotto al motivo precedente, il Decreto Ministeriale impugnato abbia dato, invece, fedele attuazione al suddetto art. 18, comma 3-bis, sarebbe allora necessariamente quest'ultimo a dover formare oggetto di censura in quanto la scelta del legislatore di riservare, nell'ambito della programmazione nazionale effettuata in relazione all'a.a.

2024/2025, un determinato numero posti ai candidati c.d. quartini dell'anno precedente si porrebbe in palese contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Consentire, infatti, a tale categoria di candidati di accedere in via diretta ai corsi di laurea in contestazione nel nuovo a.a. 2024/2025, utilizzando il punteggio conseguito nella scorsa tornata concorsuale, determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che appartengono alla medesima categoria e che hanno lo stesso percorso formativo.

Sia i c.d. candidati quartini sia coloro che, come gli odierni ricorrenti, hanno partecipato al test di ingresso in contestazione sono, in effetti, studenti in possesso del diploma di maturità e aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari. **Entrambe le suddette "categorie" di soggetti, inoltre, si sono collocate in posizione utile nell'ambito della graduatoria della prova a cui hanno preso parte rispetto al contingente complessivo di posti messo a disposizione.**

Di conseguenza, prevedere un trattamento diversificato e più vantaggioso per i primi non ha alcuna giustificazione.

In sostanza, 2.592 candidati che quest'anno, tenuto conto del punteggio conseguito in esito alla prova e del contingente totale messo a bando, avrebbero avuto titolo per essere immatricolati, si trovano nelle stesse condizioni di coloro che sia l'anno scorso che quest'anno hanno invece conseguito un punteggio non utile, mentre i quartini dell'anno scorso – pur avendo sbagliato più domande e avendo ottenuto un punteggio inferiore – si trovano nella condizione di poter accedere al corso di laurea.

A nulla può rilevare, da questo punto di vista, la circostanza per cui i candidati c.d. quartini hanno svolto il test di ingresso nello scorso a.a.

In questa prospettiva, invero, occorre anche considerare che **le modalità di svolgimento del test di ammissione svolto dai candidati quartini nella sessione 2023/2024 e quelle di cui al test del corrente a.a. sono nettamente diverse.**



Il modello scientifico utilizzato per il TOLC/MED e il TOLC/VET ai fini dell'attribuzione del punteggio finale attribuito ai singoli candidati, che è stato utilizzato nell'individuazione della riserva di posti qui contestata, prevedeva, infatti, l'utilizzo del c.d. *"punteggio equalizzato della prova"*, ossia di un particolare meccanismo che, com'è noto, teneva conto non soltanto delle risposte fornite da ciascun candidato ai singoli quesiti oggetto del proprio test, ma anche del complessivo grado di difficoltà della prova (il c.d. punteggio equalizzato), calcolato a sua volta sulla base delle risposte rese dagli altri partecipanti a cui è stato somministrato il medesimo quesito.

Nel corrente a.a., invece, il Ministero ha scelto di abbondare il Tolc-Med e, conseguentemente, è stato reintrodotta il tradizionale punteggio aritmetico dato dalla somma dei punti ottenuti dai partecipanti sulla base delle risposte date, non date o errate.

Alla luce, quindi, della netta differenza delle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove svolte nei due a.a. in questione, non ha davvero alcun senso consentire a coloro che hanno partecipato al TOLC di beneficiare di una riserva di posti e di accedere ai corsi di laurea in questione nell'a.a. 2024/2025 senza svolgere il relativo test.

Né, del resto, tale trattamento più favorevole per i candidati quartini può essere giustificato dalle previsioni di cui al D.M. 1107/2022 e al D.D. 1925/2022, le quali, nell'ambito della precedente tornata concorsuale, consentivano a tali soggetti di partecipare al test di ingresso e di presentare, se del caso, la domanda di immatricolazione solamente il successivo anno accademico (ossia il 2024/2025 qui in contestazione), non potendo essi, in assenza di diploma, partecipare alle procedure di immatricolazione dell'a.a. in cui hanno svolto la prova.

Ciò per due ordini di ragioni.

Sotto un primo profilo, infatti, le suddette previsioni hanno unicamente consentito a tale categoria di candidati di svolgere il Tolc/Med nell'a.a. 2023/2024 pur non essendo

diplomati, sicché le stesse non hanno determinato il sorgere in capo agli stessi di una posizione giuridica differenziata rispetto all'accesso diretto ai corsi di laurea in questione nel successivo a.a. 2024/2025, quanto piuttosto quella di una mera aspettativa ad essere inseriti nella diversa graduatoria relativa all'annualità 2024/2025, senza avere, peraltro, alcuna certezza sul fatto che tale collocamento avrebbe poi consentito loro di ottenere l'immatricolazione alla luce dei risultati complessivi della prova di quest'anno. E invece così è stato!

In secondo luogo, anche a voler ritenere che le disposizioni di cui al D.M. 1107/2022 e al D.D. 1925/2022 sopracitati abbiano inteso configurare una posizione giuridica differenziata in capo ai candidati quartini in relazione all'accesso all'a.a. 2024/2025, è chiaro che tale scelta si fondava sull'imprescindibile presupposto per cui le modalità di svolgimento del test TOLC fossero rimaste identiche nei vari a.a.

A conferma di ciò, invero, è sufficiente osservare che le modalità di ammissione del TOLC erano state introdotte dal Ministero per disciplinare non soltanto l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per l'a.a. 2023/2024, ma anche per gli anni successivi.

Com'è noto, tuttavia, l'Amministrazione, a fronte delle criticità del modello TOLC e del vasto contenzioso che si è generato, è tornata sui propri passi, reintroducendo il tradizionale test di accesso, sicché riservare ai candidati quartini un numero di posti, sottraendoli al contingente bandito a livello nazionale, e consentire loro l'accesso diretto ai corsi di laurea in contestazione ha l'unico effetto di danneggiare coloro che, come parte ricorrente, hanno preso parte al test nel corrente a.a.

Tali soggetti, infatti, hanno visto sfumare la possibilità di accedere al corso di laurea ambito, poiché ingiustamente privati di uno dei posti che legittimamente sarebbe spettato loro nell'ambito della programmazione nazionale quantificata per la procedura selettiva a cui hanno partecipato, ma che è stato, invece, riservato a chi ha preso parte a una diversa prova per un diverso anno accademico. **Il tutto nella totale**

**assenza di qualsivoglia esigenza e giustificazione superiore in grado di prevalere sui principi nazionali e sovranazionali in tema di uguaglianza e di non discriminazione.**

Ciò posto, se l'intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l'anno accademico 2023/2024 un punteggio utile ai fini dell'immatricolazione in quell'anno il diritto ad immatricolarsi nell'anno seguente, ossia nel corrente a.a. 2024/2025, nel bilanciamento di tutti gli interessi esso avrebbe allora dovuto quantomeno aumentare il contingente di posti di un numero di unità corrispondente.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3-*bis*, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56), per violazione dei richiamati parametri costituzionali, dal momento che la previsione della riserva dei posti in contestazione ha comportato un arbitrario e irragionevole sacrificio della parità di trattamento.

Alla luce delle considerazioni suesposte si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopra esposte, previa sospensione del giudizio, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 18, comma 3-*bis*, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56 e gli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

#### **4. – IN VIA SUBORDINATA: SULLA PREDISPOSIZIONE DELLA BANCA DATI.**

*Violazione dell'art. 34, comma 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei candidati "migliori" e "favor participationis" nelle selezioni pubbliche. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A al D.M. 472/2024. Violazione della direttiva n. 3 del 24/04/2018. Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per*

*violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento.*

Come si è anticipato in narrativa, la nuova procedura di ammissione introdotta dal MUR con il D.M. n. 472/2024 per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025 ha previsto la predisposizione, da parte del CINECA, di un'apposita banca dati composta da 7.000 domande con le relative risposte corrette.

Segnatamente, l'art. 3, comma 3, del citato D.M. n. 472/2024 ha disposto che i quesiti della prova di ammissione “saranno estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta”, la quale è complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti e che è stata pubblicata sul seguente sito internet <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/>, per la prima metà dei quesiti, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024 e, per l'altra metà delle domande, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024. La scelta dell'Amministrazione di costituire la predetta banca dati e di pubblicarla prima dello svolgimento delle prove, tuttavia, è illegittima sotto diversi profili.

Essa, in primo luogo, non rispecchia il primario obiettivo di ogni procedura concorsuale, vale a dire quello di verificare la reale capacità dei candidati e la loro preparazione sugli argomenti oggetto del test.

Il descritto meccanismo, al contrario, ha privilegiato esclusivamente lo studio mnemonico delle sole domande pubblicate nella banca dati, trascurando così del tutto l'effettiva capacità dei candidati di analizzare i quesiti somministrati e di condurre il ragionamento necessario alla relativa soluzione.

Di conseguenza, l'accesso ai corsi di laurea in contestazione è dipeso dalla maggiore capacità di memorizzazione dei candidati, anziché dal merito degli stessi, con violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999.

Tale norma, infatti, al comma 1 prevede che l'accesso ai corsi di laurea, tra cui quelli

in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, debba avvenire *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*. La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che *“il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione”*.

In attuazione dell’art. 4 cit., l’Allegato A al DM n. 472 del 2024 adottato dal MUR, nel disciplinare i Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria, ha individuato per ogni specifica materia gli argomenti oggetto del test d’ingresso, specificando a tal riguardo che *“per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia”*.

La *lex specialis*, quindi, nel delineare i criteri per l’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa, evidenzia chiaramente l’importanza di una selezione che vada oltre la semplice memorizzazione di nozioni, essendo richiesto ai candidati di possedere non solo un bagaglio di conoscenze in materie scientifiche quali matematica, chimica, fisica e biologia, ma anche la capacità di comprendere e analizzare testi scritti, condurre ragionamenti logico-matematici e possedere una cultura generale solida, con particolare attenzione agli ambiti storico, geografico, sociale e istituzionale.

Tali previsioni sottolineano l’intenzione del bando di privilegiare un processo selettivo che valorizzi le capacità critiche e analitiche dei candidati, piuttosto che una preparazione basata esclusivamente sulla memorizzazione meccanica di informazioni. La capacità di ragionare in maniera logica, di comprendere e interpretare testi complessi e di possedere una conoscenza approfondita di vari ambiti culturali sono,

d'altra parte, competenze essenziali per affrontare le sfide di un percorso di studi di alto livello come quello medico e odontoiatrico, ove non è sufficiente conoscere le nozioni di base, ma è indispensabile saperle applicare, contestualizzarle e approfondirle in maniera critica.

Una selezione basata su questi criteri è, quindi, fondamentale perché riflette le reali esigenze di una formazione universitaria, mirando, al contempo, a garantire che solo i più meritevoli, in termini di competenze globali, possano accedere ai corsi di laurea in questione.

Tali obiettivi, a cui l'Amministrazione si è espressamente autovincolata, sono stati, tuttavia, del tutto violati nel caso di specie, in quanto, come detto, l'estrazione dei quesiti del test di accesso predisposto per l'a.a. 2024/2025 dalla banca dati unitamente alla loro pubblicazione sul sito del Ministero prima dello svolgimento delle prove ha fatto sì che, al fine del superamento del test, fosse sufficiente memorizzare le domande predefinite, non essendo necessario condurre alcun tipo di ragionamento logico-deduttivo né possedere un elevato *background* di conoscenze liceali.

Tale impostazione si rileva, poi, in contrasto anche con i principi di cui alla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica istruzione (linee guida di indirizzo sullo svolgimento delle prove concorsuali), i quali sono stati delineati con il preciso intento di favorire nelle selezioni pubbliche metodologie finalizzate a reclutare i migliori candidati. Segnatamente, la citata direttiva, nella parte II, al punto 4, prevede che *“la preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l'indicazione delle risposte esatte, privilegia i*

*candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci”.*

Le richiamate Linee Guida precisano, inoltre, che *“ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”.*

È chiaro, pertanto, che l'intento generale è quello di introdurre, tanto per le prove preselettive quanto per quelle selettive, criteri di selezione omogenei e idonei a privilegiare i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.

La preventiva pubblicazione dei quesiti, dunque, inficia la legittimità della procedura in quanto contribuisce a selezionare i concorrenti che hanno privilegiato uno studio mnemonico delle possibili domande oggetto del test a discapito di coloro che hanno concentrato la loro preparazione sullo studio esteso della materia, raggiungendo un livello di preparazione potenzialmente superiore ai primi che hanno, invece, limitato lo studio a un ambito predefinito dalle domande pubblicate.

Questa difesa è perfettamente consapevole che la scelta tra i due criteri (anticipata pubblicazione o meno dei quesiti) è riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Non può sottacersi, tuttavia, che, a fronte delle nette differenze che intercorrono tra le due suddette modalità e dei risvolti pratici delle stesse sulla qualità della preparazione, una scelta finalizzata a privilegiare un livello di preparazione più solido e maggiormente esteso è senza dubbio quella più opportuna, specialmente in una procedura in cui la selezione dei candidati più capaci e meritevoli attraverso la



previsione di test d'ingresso rappresenta il pilastro fondamentale della limitazione del diritto all'istruzione.

La questione in esame, d'altra parte, è stata recentemente esaminata da codesto Ecc.mo TAR Lazio, il quale ha chiarito che dalla cornice di principi, di rilievo costituzionale, eurounitario e convenzionale disciplinanti i corsi universitari a numero programmato nazionale si ricavano precise indicazioni in ordine alle finalità che un sistema siffatto può perseguire e in relazione alle caratteristiche fondamentali che i meccanismi attuativi devono possedere per garantire il corretto funzionamento del sistema, assicurando che la selezione avvenga in modo equo, trasparente e orientato al merito. Il pieno rispetto di tali indicazioni, infatti, è fondamentale per bilanciare le esigenze di accesso limitato con il diritto all'istruzione, garantendo al contempo la qualità della formazione offerta.

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso che si è instaurato intorno al TOLC-MED dello scorso anno accademico, codesta Ecc.ma Sezione ha ribadito che ***“la selezione dei capaci e meritevoli rappresenta la pietra angolare (anche) di ogni sistema volto a limitare l'accesso ai gradi più alti degli studi. Ciò, altresì, in vista di un utilizzo (che deve essere) razionale ed efficiente delle risorse, in modo che siano destinate a quei soggetti che, con maggiore probabilità, raggiungeranno con successo la conclusione del percorso di studi e potranno, in prospettiva, maggiormente contribuire al progresso della società. Per questa via, il criterio della capacità e del merito deve necessariamente guidare l'amministrazione nella configurazione dei sistemi di accesso ai corsi a numero programmato, in modo che siano assicurati l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) in un contesto caratterizzato dall'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.)”*** (cfr. TAR Lazio-Roma, 17 gennaio 2024, n. 863).

Come rilevato dallo stesso TAR l'esigenza di selezionare gli aspiranti secondo criteri di merito e di capacità è rilevante nel caso di specie in quanto *“viene in questione l'accesso ai corsi destinati alla formazione del personale medico e quindi, in definitiva, la definizione di*

*meccanismi atti ad assicurare, attraverso l'individuazione delle risorse umane da destinare al settore sanitario, l'attuazione del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), risultando del tutto evidente che una selezione influenzata da fattori casuali delle suddette risorse non potrebbe in alcun modo ritenersi confacente all'obbligo della Repubblica, costituzionalmente sancito, di tutelare tale diritto".*

Ne consegue che la graduatoria impugnata è viziata nella parte in cui l'Amministrazione non ha selezionato i candidati più preparati in violazione della normativa vigente in materia e dei richiamati principi costituzionali di cui all'art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

**5. - SULLA MANCATA ADOZIONE DI SPECIFICHE CAUTELE (SCHERMATURE AULE E IMPIEGO DI METAL DETECTOR). *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 97 Cost.. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.***

L'operato dell'Amministrazione nella vicenda per cui è causa appare censurabile, altresì, sotto un ulteriore aspetto.

La scelta di adottare la modalità di selezione in contestazione, basata sull'elaborazione e divulgazione della banca dati, implica necessariamente l'adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l'introduzione, nonché l'utilizzo in aula, di smartphone, smartwatch e simili, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati.

**Nel caso di specie, tuttavia, nulla di tutto ciò è accaduto.**

In spregio a quanto previsto dai principi di cui all'art 97 della Costituzione, infatti, **l'Amministrazione resistente non ha previsto l'utilizzo di appositi metal-detector volti a verificare il possesso di apparecchiatura elettronica all'ingresso e, conseguentemente, a inibirne l'uso durante lo svolgimento della prova, con grave**

**documento per l'equità della selezione.**

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesta Ecc.ma Sezione su quanto accaduto subito dopo lo svolgimento della prova di ammissione svoltasi lo scorso 28 maggio.

A seguito della pubblicazione dei punteggi riportati dai partecipanti al termine della prima sessione d'esame, invero, è emerso che negli atenei del Sud d'Italia si sono stati registrati risultati migliori e le medie più alte, con un'alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile.

Nello specifico, in rapporto al numero dei partecipanti che hanno svolto il test di ingresso presso l'università di Palermo e presso gli Ateneo campano Federico II, il numero di studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo (90 punti) nei test di ammissione è stato circa tre volte superiore rispetto, ad esempio, alla Statale di Milano. Dalla disamina dei punteggi ottenuti dai candidati che hanno svolto il test presso **l'Università di Napoli – Federico II**, in effetti, è emerso **n. 77 partecipanti un punteggio pari a n. 90 punti.**

E ancora, **l'Università degli Studi di Palermo** è emerso che **n. 57 partecipanti un punteggio pari a n. 90 punti.**

In particolare, tali Atenei non solo hanno registrato un numero record di compiti senza il minimo errore ma hanno anche registrato un punteggio medio molto al di sopra della media nazionale già altissima di quest'anno.

Il MUR, essendo venuto a conoscenza dell'accaduto tramite le notizie pubblicate dalle più autorevoli testate giornalistiche, per bocca del titolare del Dicastero On. Anna Maria Bernini, ha inviato una lettera ai rettori Giovanni Francesco Nicoletti dell'Università Vanvitelli, Massimo Midiri dell'Università di Palermo e Matteo Lorito dell'Università Federico II di Napoli chiedendo "*con cortese sollecitudine informazioni puntuali sulle modalità in cui si è svolta la prova*" di esame per l'accesso alla facoltà di Medicina dello scorso 28 maggio.

Il Ministro Bernini, *"nel rispetto dell'autonomia degli atenei nell'organizzazione"* del test, ha chiesto *"ogni elemento informativo concernente"* la preparazione della prova, i presidi adottati per assicurare il regolare svolgimento della stessa e le eventuali irregolarità riscontrate.

Pertanto, in vista della seconda sessione d'esame, il MUR - nonostante fosse stato tempestivamente informato su quanto accaduto e avesse avuto la possibilità di intervenire per introdurre i necessari strumenti di sicurezza e controllo e assicurare il regolamento svolgimento della prova di ammissione - non ha adottato alcun provvedimento per porvi rimedio.

Tale *modus operandi* è senz'altro illegittimo, dal momento che l'Amministrazione ha l'obbligo di prevedere tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare i principi che devono informare una procedura selettiva e comparativa come quella odierna e, in mancanza di ciò, la procedura nella sua totalità non può considerarsi legittima, anche prescindendo dall'effettiva individuazione, e successiva esclusione, del singolo candidato.

Non può avere, quindi, alcun rilievo, in ordine al mancato utilizzo dei *metal-detector*, la previsione contenuta nell'Allegato n. 1 al D.M. n 472/2024, al punto 8, secondo cui *"è fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione"*.

La previsione in esame, infatti, limitandosi a stabilire un espresso divieto d'introduzione di tali apparecchiature, non è sufficiente a garantire un approfondito controllo dei concorrenti all'ingresso delle aule e il regolare svolgimento delle prove.

Tanti, troppi candidati, quest'anno rispetto alle tornate precedenti hanno riportato alla prima prova del test di medicina di maggio un punteggio pieno: 90 punti per 60 domande.

Segnatamente, ben n. 606 candidati nella sessione di maggio e n. 889 nella sessione di luglio hanno totalizzato un punteggio di 90 arrivando, tra le due prove di ammissioni, ad un **totale complessivo di n. 1445 partecipanti che hanno ottenuto il punteggio massimo conseguibile, risultato nettamente superiore rispetto alla media nazionale standard.**

Di conseguenza, l'omissione di tali cautele, necessarie per assicurare l'oggettività e l'imparzialità della procedura selettiva ha senz'altro consentito a molti candidati durante lo svolgimento della prova di utilizzare, com'era prevedibile sin dall'adozione della *Lex Specialis*, vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati, violando in tal modo i fondamentali principi di trasparenza e di *par condicio*.

L'indebito uso da parte dei candidati di tali dispositivi elettronici ha, quindi, arrecato un *vulnus* alla posizione e al punteggio conseguito dalla parte ricorrente.

La circostanza che molti candidati siano stati avvantaggiati dall'aver adoperato i predetti strumenti di comunicazione, infatti, ha comportato un incredibile rialzo del punteggio minimo per l'accesso al cdl di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, che ha influito negativamente ed in senso peggiorativo sulla posizione conseguita dalla parte ricorrente.

Mentre per l'a.a. 2023/2024 la soglia minima per l'accesso ai predetti corsi di laurea era pari a 57,63 punti (innalzatasi rispetto alle tornate precedenti per effetto del punteggio equalizzato), alla data di pubblicazione della graduatoria, quest'anno il punteggio minimo è pari a **78,60** per il corso di laurea in Medicina e chirurgia. Possiamo notare, quindi, un chiaro aumento legato alle illegittime modalità di svolgimento del test!

Si apprezza, pertanto, il nesso di causa – effetto tra la dedotta illiceità della condotta

tenuta da taluni concorrenti e la mancata schermatura delle aule con predisposizione dei metal-detector da parte dell'Ateneo e il risultato raggiunto dall'odierna parte ricorrente in termini di punteggio conseguito.

Per tale ragione, risultando la prova viziata, si deduce l'illegittimità della graduatoria unica nazionale dell'a.a. 2024/2025.

**6. - SULL'ERRONEA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 43 DELLA MATRICE MINISTERIALE SOMMINISTRATO AI CANDIDATI E DEL CONSEGUENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO A PARTE RICORRENTE - *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato a al D.M. del 24 giugno 2022, n. 583. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio tra i candidati.***

In aggiunta a quanto sin qui dedotto, il test di accesso al corso di laurea per cui è causa risulta viziato anche per la presenza di un quesito manifestamente errato e/o fuorviante somministrato nella prova di luglio.

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente errato e/o fuorviante.

Come già anticipato nel motivo di diritto che precede, giova al riguardo ricordare che tutti i quesiti delle prove di ammissioni sono stati estratti dalla banca dati (recante anche la risposta corretta) la quale è stata messa a disposizione dei candidati, per la sua consultazione, 20 giorni prima della data di svolgimento del test d'ingresso. Segnatamente, la banca dati complessivamente composta da 7.000 quesiti è stata resa pubblica sull'apposito sito dell'Amministrazione resistente:

- per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima (i.e. pubblicata il 5 maggio u.s.) delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024;



- per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima (i.e. pubblicata il 7 luglio u.s.) delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.

Del resto la fretteolosità con cui l'Amministrazione ha formulato i quesiti risulta evidente anche dai numerosi avvisi pubblicati sul proprio sito istituzionale. Solo pochi giorni prima delle prove di ammissione, infatti, l'Amministrazione, grazie alle segnalazioni pervenute dai partecipanti, ha informato i candidati degli errori presenti in alcuni quesiti e ha proceduto a correggerne la formulazione.

Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata al quesito contestato dalla parte ricorrente.

Segnatamente, il quesito n. 43 della matrice ministeriale in esame (corrispondente alla domanda n. 50 della banca dati e n. 44 del compito di parte ricorrente) appartenente alla categoria "chimica" è così formulato:

**43. Nella nomenclatura tradizionale degli ossidi, il suffisso -ico indica l'ossido:**

- A) in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore
- B) in cui il metallo ha numero di ossidazione +1
- C) a maggior contenuto di ossigeno
- D) in cui non è presente ossigeno
- E) in cui il metallo forma un legame covalente omopolare con l'ossigeno

Secondo l'Amministrazione la risposta corretta al quesito che precede è la A ossia: *"in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore"*. L'odierna ricorrente per non incorrere in errore e vedersi attribuita la penalità di meno 0,4 punti non ha fornito alcuna risposta).

Tuttavia, la banca dati pubblicata il 7 luglio u.s. contiene la stessa domanda di chimica, seppur formulata in maniera diversa, per la quale l'Amministrazione ha indicato come corretta una risposta diversa rispetto alla precedente.

In particolare, il quesito n. 642 della banca dati è così formulato:





Domanda N° 642	Il suffisso -ico della terminologia comune degli ossidi, indica l'ossido:
A)	a maggior contenuto di ossigeno
B)	in cui il metallo ha numero di ossidazione +3
C)	a minor contenuto di ossigeno
D)	in cui il metallo è legato all'ossigeno con legame ionico
E)	in cui il metallo ha un numero di ossidazioni negativo

Secondo il CINECA la risposta corretta è la A) ossia: *“a maggior contenuto di ossigeno”*.

Il quesito di chimica somministrato al test di ammissione di luglio (n. 43 della matrice ministeriale) è, quindi, fuorviante ed ambiguo, stante l'impossibilità di individuare un'unica risposta esatta.

**Delle due l'una:** o il quesito di chimica in esame (relativo al suffisso -ico indicato nella terminologia dell'ossido) può essere risolto in due modi diversi e quindi contiene delle imprecisioni, risulta essere fuorviante e non ha, quindi, una sola risposta corretta oppure l'unica risposta alla domanda n. 43 della matrice ministeriale somministrata alla prova di luglio che può essere considerata corretta non può che essere è la C ovvero: *“a maggior contenuto di ossigeno”*.

Parte ricorrente è caduta nell'equivoco e per non incorrere nell'errore non ha fornito alcuna risposta e in tale modo ha perso l'attribuzione di 1,5 punti.

Qualora l'Amministrazione avesse annullato il quesito in esame, come era suo preciso dovere fare, la stessa avrebbe in effetti avuto diritto a:

- 1,50 punti per la domanda n. 43 della matrice ministeriale corrispondente alla domanda n. 44 del compito di parte ricorrente.

Di conseguenza, con la rettifica del punteggio per un solo quesito, la ricorrente raggiungerebbe **38,10 punti**.

Il quesito n. 43 della matrice ministeriale (corrispondente al quesito n. 44 di parte ricorrente), dunque, avrebbe contemplato due risposte corrette, posto che quella indicata dal CINECA, la risposta A) (della matrice ministeriale corrispondente alla opzione n. A del compito di parte ricorrente) ossia *“in cui il metallo ha il numero di*

*ossidazione maggiore*” non è la sola risposta ad essere corretta. A causa dell’errore contenuto nella banca dati del Cineca – nella quale sono stati predisposti due quesiti di chimica identici, seppure formulati in modo diverso, con due differenti risposte individuate come corrette, anche la risposta B) ossia: *“a maggior contenuto di ossigeno”* indicata da parte ricorrente avrebbe dovuto essere considerata come corretta!

Nelle procedure selettive in cui la prova scritta è articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, ogni quesito deve contemplare una sola risposta incontrovertibilmente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, come del singolo candidato interessato.

In definitiva, **il quiz a risposta multipla deve condurre ad una risposta univoca, che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta.**

La questione non è nuova al giudice Amministrativo.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, mentre la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza 19 luglio 2021, n. 5002), **con riferimento alle risposte individuate per le singole domande l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta** (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628) Sia codesto Ecc.mo TAR Lazio che lo stesso Consiglio di Stato in più occasioni hanno, infatti, precisato che *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta,*

*rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta" (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, sentenza 22 luglio, n. 14938; TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).*

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che *«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"»* (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, *«non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo»* (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

In definitiva, il quiz a risposta multipla deve condurre ad una risposta univoca, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta.

Del resto, in relazione alla prova di accesso al CdL in Medicina e chirurgia e

Odontoiatria e protesi dentaria sia per l'anno accademico 2021/2022 sia per l'anno accademico a.a. 2020/2021 l'Ecc.mo Consiglio di Stato, a fronte delle censure argomentate dai ricorrenti in merito all'ambiguità ed erroneità di alcuni dei quesiti del test di accesso, ha ritenuto fondamentale *«disporre, ai sensi dell'art. 66 c.pa., una verifica nominando a tal fine il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che, anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto svolgerà l'incombente nel contraddittorio delle parti, depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina»* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 marzo 2022, n. 1578). In sede di verifica, essendo poi emersa l'effettiva ambiguità delle domande contestate, il Consiglio di Stato ha annullato i quesiti contestati con conseguente ricalcolo del punteggio ottenuto dalla parte appellante e nuova ricollocazione nella graduatoria unica nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, ord. 4 marzo 2022, nn. 1572, 1575, 1578 e 1581).

Anche codesta Ecc.ma Sezione, nel solco dei precedenti del Giudice di Appello, ha altresì disposto, alla luce degli esiti della verifica, *«il ricalcolo del punteggio i fini dell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente alla stregua dalla risposta data al quesito contestato, della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 5880, *ex multis* 12 luglio 2022, n. 4371; 24 giugno 2022, n. 4080; 25 luglio 2022, n. 4767, 4766, 4765, 4761; 22 luglio 2022, n. 4732, 4731, 4730, 21 luglio 2022, n. 4709; 12 luglio 2022, n. 4371).

Ne consegue che l'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale! Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, il G.A. ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva

consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «*il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall’art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all’impostazione della domanda.*» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021). Ciò posto, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, si chiede che la *par condicio* così violata venga ripristinata non già con l’interpolazione della graduatoria – che risulterebbe concretamente impossibile – ma mediante la rideterminazione in aumento del punteggio e l’ammissione (anche in sovrannumero) di parte ricorrente in uno degli Atenei prescelti, previa rettifica della sua posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

#### **6.1. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA.**

La presenza del quesito erroneo e/o fuorviante ha falsato la prova di accesso e, conseguentemente, il punteggio ottenuto da parte ricorrente.

La posizione di parte ricorrente è stata ingiustamente lesa. Come esposto nelle precedenti censure per ripristinare la *par condicio* tra i candidati, deve essere “neutralizzata” l’incidenza negativa del quesito errato sulla posizione di parte ricorrente.

L'annullamento del quesito oggetto di censura determina la rideterminazione in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente come segue:

- 1,50 punti per la domanda n. 43 della matrice ministeriale corrispondente alla domanda n. 44 del compito di parte ricorrente.

**Parte ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 36,6 con il ricalcolo del punteggio raggiungerebbe 38,1 punti!**

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del suo punteggio le consentirebbe di avanzare in graduatoria e, dunque, collocarsi in posizione poziore in virtù dei successivi scorrimenti di graduatoria.

Invero, a seguito dell'ultimo scorrimento del 23 ottobre u.s., il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è pari a 77,20 (posizione n. 15.129).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e venga dunque disposta la collocazione di parte ricorrente nella posizione spettante della graduatoria del concorso e la conseguente immatricolazione (anche in sovrannumero) in uno degli Atenei prescelti nell'istanza di inserimento in graduatoria.

#### **ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

**In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2024/2025 sono iniziate il 1° ottobre e che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dai corsi di laurea da lei ambiti, con conseguente danno alla sua carriera universitaria e professionale di carattere oggettivamente irreparabile.**

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né,



tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

**L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le Amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.**

Pertanto, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo già immatricolato ed hanno provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di



individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56 pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) poiché posta in violazione degli artt. 3, 51, 77, 97 e 117 della Costituzione e in contrasto con i principi nazionali e sovranazionali di *favor participationis*, legittimo affidamento e di disparità di trattamento in materia di procedure selettive;

– **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

– **in via cautelare,** accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto:

(i) in via principale, sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio di parte ricorrente nei termini sopra rappresentati e di correggere la sua posizione in graduatoria, disponendo conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale University o, in subordine, presso gli altri Atenei;

(ii) in via subordinata, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda

l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

in via principale, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Palermo - Roma, 28 ottobre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata